

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Celestina TINELLI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], codice fiscale [OMISSIS] avverso la decisione in data 3/11/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Enrico Merli;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

**FATTO**

L'odierno procedimento trae origine dall'esposto presentato dai Signori [ESPONENTE1] ed [ESPONENTE2] il 16 giugno 2011. Lamentavano gli esponenti che l'Avv. [RICORRENTE],

dopo aver assistito nell'anno 2000 la Sig.ra [TIZIA] nella redazione di un testamento olografo ed a seguito della pubblicazione del medesimo eseguita a cura del professionista, aveva fatto pervenire loro, quali eredi universali, il preavviso di parcella del 3 maggio 2011, a mezzo del quale chiedeva il pagamento, a titolo di competenze, della somma di € 32.912,17, al netto dell'acconto di € 2.000,00 già ricevuto.

La pretesa dell'odierno incolpato, infatti, era stata integralmente contestata in quanto sproporzionata rispetto all'attività svolta, eccependosi altresì l'intervenuta prescrizione del preteso diritto di credito.

Informato della circostanza, l'odierno incolpato si era difeso con Memoria a mezzo della quale aveva rappresentato di aver assistito la Sig.ra [TIZIA] a decorrere dall'anno 2000, dapprima per la stesura di due testamenti olografi (il secondo sostitutivo del primo) ed in seguito, sostanzialmente fino al decesso intervenuto del febbraio 2011, con consulenze periodiche, sia concernenti il testamento, sia riguardanti operazioni finanziarie già poste, ovvero da porre, in essere. Aveva poi eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del COA procedente ai sensi dell'art. 38 R.D.L. n. 1578/1933, competente essendo, a suo parere, il COA di Roma, al quale era iscritto. Nel merito, aveva osservato che il mandato ricevuto dalla defunta [TIZIA] aveva avuto durata pluriennale e che di tale circostanza gli esponenti erano al corrente, al punto che era stato proprio il coniuge di [ESPONENTE1] a chiedere consulenza all'Avv. [RICORRENTE] su possibili modalità di investimenti finanziari della Sig.ra [TIZIA]. Gli onorari esposti, di conseguenza ed in ragione della prolungata attività svolta in un ampio arco temporale, non potevano ritenersi sproporzionati, essendo stati valorizzati *"nei massimi indicati dalle tariffe forensi in vigore."* Ritenendo infondata l'eccezione di incompetenza, il Consiglio territoriale deliberava l'apertura del procedimento disciplinare formulando il seguente capo di incolpazione:

*"Per aver richiesto prima al sig. [ESPONENTE2] con lettera 03.05.2011 e poi ai Sigg.ri [ESPONENTE2] e [ESPONENTE1] con lettera 06.06.2011 il pagamento della somma di € 34.812,57, comprensiva di c.p.a. ed i.v.a. ed al lordo dell'acconto di € 2.000,00,= a titolo di compenso per l'attività di assistenza nella redazione di due testamenti olografi della defunta sig.ra [TIZIA], compenso ritenuto manifestamente sproporzionato considerato che: a) le due schede testamentarie allegate alla memoria difensiva dell'avv. [RICORRENTE] sono sostanzialmente eguali, differenziandosi solo per dettagli formali e precisazioni che, comunque, avrebbero dovuto essere già contenute nel I testamento redatto dalla Sig.ra [ESPONENTI] con la sua assistenza, come da lui espressamente affermato; b) dalla lettura delle predette due schede testamentarie emerge come la volontà del de cuius sia apparsa sin da subito molto precisa e lineare, sicchè non ha richiesto da parte dell'avv. [RICORRENTE] lo studio di diverse problematiche successorie; c) dalla lettura delle due schede testamentarie emerge, altresì, come la richiesta di assistenza da parte della Sig.ra*

*[ESPONENTI] non abbia comportato la risoluzione di questioni successorie complesse, ma, al contrario, per esaudirle fosse sufficiente una conoscenza istituzionale del diritto successorio; c) l'avv. [RICORRENTE] ha esposto anche diritti per complessi € 1.171,00.= oltre accessori, pacificamente non contemplati nella tariffa stragiudiziale. In Verona, a partire dal 03 maggio 2011, condotta in violazione della norma art. 38 Ordinamento professionale e 43 2° canone complementare CD (l'avvocato non deve chiedere compensi sproporzionati all'attività svolta).”.*

Respinto da questo Consiglio il ricorso interposto alla deliberazione anzidetta, da un lato l'avv. [RICORRENTE] declinava l'invito del COA ad essere eventualmente ascoltato, dall'altro il COA citava l'incolpato per l'udienza disciplinare, dapprima, del 5 maggio 2014 e, successivamente, del 23 giugno 2014. Dopo un ulteriore rinvio, l'udienza veniva celebrata il 21 luglio 2014. Nel mentre, l'incolpato aveva depositato Memoria difensiva.

### **Il procedimento davanti al COA**

Respinte le eccezioni svolte, sia in ordine all'asserita nullità dell'atto di citazione, in quanto l'incolpato non risultava compiutamente identificato, sia alla già dedotta incompetenza del COA precedente, ed ammesse le prove dedotte dalla difesa dell'incolpato, all'udienza venivano ascoltati gli esponenti ed il coniuge di [ESPONENTE1], sig. [CAIO]. I primi due confermavano il contenuto dell'esposto, affermavano che l'asse ereditario era costituito da un deposito bancario di € 34.000,00 circa e da un appartamento di 80 mq. aa. sito in Verona-[OMISSIS] e negavano di essere a conoscenza dell'eventuale, ulteriore attività svolta dall'Avv. [RICORRENTE], oltre a quella di assistenza per la redazione dei due testamenti e la pubblicazione del secondo. Il Sig. [CAIO], invece, confermava di aver accompagnato in due o tre occasioni, trovandosi a Roma per ragioni personali, la defunta sig.ra [TIZIA] dall'Avv. [RICORRENTE], ma negava di aver mai chiesto a quest'ultimo pareri o consulenze attinenti eventuali operazioni finanziarie. Attesa, infine, la giustificata assenza dei testi indicati dalla difesa, il COA ammetteva la testimonianza scritta di due di loro ([OMISSIS] e [OMISSIS]) e rinviava per l'audizione della teste Avv. [OMISSIS] all'udienza del 3 novembre 2014.

Le testimonianze scritte venivano acquisite il 1°ottobre 2014. Dalla loro lettura si apprendeva così che la Sig.ra [OMISSIS], dipendente dell'Avv. [RICORRENTE], confermava la periodica frequentazione dello Studio da parte della Sig.ra [TIZIA] e ricordava che l'intero ricavato, pari ad € 318.000,00, della vendita di un immobile di proprietà di quest'ultima era stato integralmente devoluto ai nipoti, al netto della provvigione riscossa dall'Agenzia. Di sostanziale, egual tenore è da ritenersi la testimonianza resa dalla Sig.ra [OMISSIS], amica della defunta, la quale precisava altresì che:

- *“in più occasioni, almeno 16, in parte prima della firma del testamento e parte dopo la Sig.ra [ESPONENTI] fu accompagnata dal sig. [CAIO] e da me” dall'avv. [RICORRENTE];*

- Con riferimento, poi, all'eventuale richiesta all'Avv. [RICORRENTE] di pareri professionali, aveva risposto essere vero e che, al riguardo, *“mi ricordo bene perchè in quel frangente la sig.ra [ESPONENTI], che aveva venduto il proprio appartamento nel settembre 2008, e il sig. [CAIO] vennero a dormire da me e il giorno dopo andarono dall'avv. [RICORRENTE].”*.

All'udienza del 3 novembre 2011, infine, veniva ascoltata l'avv. [OMISSIS], collaboratrice dell'Avv. [RICORRENTE] fino all'anno 2010. La teste dichiarava che il rapporto professionale della sig.ra [TIZIA] che l'incolpato aveva avuto inizio nel 1999, al fine di dirimere una controversia ereditaria insorta con gli eredi del marito, ed era poi proseguito con la redazione del testamento della cliente e con consulenze varie prestate su richiesta della stessa ed alla presenza delle persone che, di volta in volta, la accompagnavano. Ricordava che l'avv. [RICORRENTE] non prestò assistenza per la vendita dell'immobile sito in Roma e che lo stesso fu depositario delle disposizioni testamentarie fino al momento della loro pubblicazione.

Dichiarata chiusa l'istruttoria ed ascoltate le difese e le conclusioni dell'incolpato, consistenti nella richiesta di proscioglimento e, in subordine, di sanzione contenuta nel minimo, il COA comminava all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione dell'avvertimento.

### **La decisione impugnata**

Il Consiglio territoriale ha preliminarmente ribadito il rigetto delle eccezioni di incompetenza territoriale e di nullità della citazione a giudizio, ravvisando l'infondatezza della prima nella determinazione del luogo in cui l'illecito si era realizzato, ovverosia Verona, città di residenza dei destinatari della richiesta di pagamento. In ordine alla seconda eccezione, ha osservato invece che il decreto di citazione a giudizio, notificato all'incolpato nel suo Studio di Roma, conteneva tutti i suoi dati personali, anche quelli inerenti la sua iscrizione all'Albo degli Avvocati, e che, peraltro, detta censura non era stata sollevata con la memoria difensiva, con la conseguenza che l'eventuale vizio avrebbe potuto ritenersi sanato dalla comparizione dell'incolpato.

Nel merito, ha osservato che l'applicazione dei valori massimi dello scaglione tariffario non trovava giustificazione nel contenuto della prestazione professionale di per sé confinata nel perimetro di conoscenze giuridiche elementari, in quanto gli eredi designati erano gli unici parenti della dante causa; i nipoti del defunto marito della Sig.ra [TIZIA], poi, nulla avrebbero potuto pretendere *ex lege* e la redazione delle due schede testamentarie, infine, non aveva per certo comportato alcuna difficoltà, essendo esse sostanzialmente identiche e recanti disposizioni *“perfettamente coincidenti con le disposizioni della successione ex lege.”*. Per tali ragioni, il Consiglio ha ritenuto che il compenso professionale dell'opera prestata avrebbe dovuto congruamente contenersi nell'applicazione dei minimi tariffari e che tale considerazione rendeva il compenso richiesto manifestamente sproporzionato. Non hanno

ostato a tale valutazione le dichiarazioni testimoniali acquisite in ordine alle plurime frequentazioni dello Studio [RICORRENTE] da parte della Sig.ra [TIZIA], atteso che, da un lato, le testi [OMISSIS] non erano state in grado di riferire sul contenuto di detti incontri e, dall'altro, il teste [CAIO] aveva negato di avere richiesto consulenze. Peraltro, la parcella pro forma dell'Avv. [RICORRENTE] non conteneva alcuna indicazione specifica al riguardo, sicchè poteva presumersi che le eventuali consultazioni orali avrebbero riguardato il testamento: una questione, quindi, estremamente semplice e comunque contemplata con la richiesta di € 1.050,00 esposta in parcella.

Rilevato, da ultimo, che l'incolpato aveva anche annoverato fra le competenze dovutegli Euro 1.171,00 per "diritti" non dovuti nell'ambito dell'attività stragiudiziale, il Consiglio territoriale, ritenutane provata la responsabilità, ha comminato all'incolpato la sanzione dell'avvertimento.

### **I motivi di ricorso**

L'incolpato ha impugnato la decisione del COA sulla scorta di quattro motivi.

Con il primo motivo ha reiterato l'eccezione di nullità, ex art. 48 R.D. n. 37/1934, del decreto di citazione a giudizio, mancando detto atto di uno dei requisiti richiesti.

Anche il secondo motivo costituisce reiterazione dell'eccezione di incompetenza territoriale del COA di Verona, in quanto il fatto contestato sarebbe da ravvisarsi nella redazione della parcella pro forma, eseguita in Roma, e non nel luogo in cui la stessa è stata recapitata.

Con il terzo motivo, invece, si è contestata la diversa composizione del Collegio giudicante nel corso delle udienze del 21 luglio 2014 e del 3 novembre 2014. Da ciò conseguirebbe l'insanabile nullità del provvedimento impugnato.

Con il quarto motivo, infine, si contesta la mancata, corretta valutazione delle testimonianze rese dai testi [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], le cui dichiarazioni comproverebbero la congruità dell'importo "*di cui al preavviso di parcella*", per di più emessa, si osserva, con riferimento ad uno scaglione tariffario inferiore alla reale consistenza dell'asse ereditario.

Per le ragioni anzidette, l'incolpato chiede dichiararsi la nullità della decisione impugnata, ovvero e nel merito, il proscioglimento dalle violazioni contestate.

### **DIRITTO**

Il ricorso è infondato e va respinto.

In ordine al primo motivo di impugnazione, il Collegio osserva, in conformità alla consolidata giurisprudenza formatasi al riguardo (per tutte C.N.F. n. 88/2005), che la mancata indicazione delle generalità dell'incolpato nel capo di incolpazione del 17.03.2014 non costituisce causa di nullità del medesimo, atteso che la notifica era stata correttamente eseguita al domicilio professionale in Roma, Via [OMISSIS] e che l'incolpato, che già nella fase predibattimentale aveva depositato memoria, aveva poi svolto ulteriori difese.

Anche il secondo motivo di ricorso non coglie nel segno. Al riguardo, ritiene questo Collegio che le considerazioni del Consiglio territoriale (pagg. 11 e 12 della Decisione impugnata)

siano pienamente condivisibili. La richiesta di pagamento oggetto dell'art. 43, canone II, del C.D.F. previgente è, infatti, tale in quanto ricevuta e conseguentemente conosciuta dal destinatario (nella fattispecie, i Sig.ri [ESPONENTI]). La violazione prevista si concretizza e consuma così, istantaneamente, realizzando, di conseguenza, anche la previsione recata dall'art. 38, comma II°, R.D.L. n. 1578/1933, secondo cui la competenza a procedere spetta, alternativamente, al COA nella giurisdizione del quale il fatto, ovvero sia "la conoscenza", è avvenuto, ovvero al Consiglio al quale l'avvocato richiedente è iscritto. La scelta compiuta dagli esponenti trova, infine, tutela nel previsto principio di prevenzione, a mente del quale la competenza resta attribuita al Consiglio adito per primo.

Con il terzo motivo, l'incolpato ha eccepito la nullità della decisione in ragione delle differenti composizioni del Collegio nel corso del procedimento amministrativo. Anche questa doglianza non può essere accolta. Sul punto, va osservato che il principio al quale l'eccezione si ispira (art. art. 63 R.D. n. 37/1934) è applicabile solo ai procedimenti giurisdizionali che si celebrano davanti al Consiglio Nazionale Forense, non anche, in mancanza di esplicita previsione, ai giudizi amministrativi dei Consigli territoriali. La giurisprudenza al riguardo è del tutto conforme e, per tutte, valga l'arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 17548/2002.

Anche con riferimento al merito ed alle relative censure svolte dall'incolpato, la decisione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Verona va, ad avviso di questo Collegio, esente da critiche. Al riguardo, deve essere rilevato che, posta preliminarmente l'inammissibilità della voce denominata "Diritti" recata da Preavviso di parcella del 03.05.2011, l'oggetto di quest'ultima è esclusivamente riconducibile, nelle sue voci principali, ad "*Esame e studio della pratica*", a fronte del quale vengono esposti € 2.250,00, ed a "*Redazione e assistenza testamento*", al cui riguardo vengono rappresentati onorari pari ad € 18.053,00.

Orbene, il primo importo attesta che la tariffa di riferimento è, nell'ambito stragiudiziale contemplato dall'allora vigente D.M. n. 127/2004, quella dello scaglione di valore ricompreso tra € 258.000,01 ed € 516.500,00. La determinazione eseguita dall'incolpato risulta essere, però, priva di motivazione, egli limitandosi solo ad osservare (pag. 8 del ricorso) che la consistenza patrimoniale effettiva "*avrebbe, da sola, giustificato l'applicazione dello scaglione superiore.*". Per contro, l'istruttoria ha consentito di acquisire due dati non contestati: a) in primo luogo che, per quanto riferito all'udienza del 3 novembre 2011 dalla teste [OMISSIS], l'avv. [RICORRENTE] non aveva prestato assistenza in ordine alla vendita per € 318.000,00 dell'immobile in Roma, eseguita da [TIZIA]; b) secondariamente, che gli esponenti avevano identificato l'asse ereditario in un deposito bancario di € 34.000,00 ca. ed in un appartamento di mq. 80 in Verona – [OMISSIS]. Può quindi ragionevolmente escludersi, quanto meno, che la consistenza patrimoniale dell'asse ereditario in argomento fosse superiore a quella dello scaglione tariffario indicato. V'è poi un terzo dato di fatto,

consistente nell'oggettiva semplicità dei testamenti, praticamente identici e recanti disposizioni pacificamente desumibili dalle previsioni codicistiche in tema di successioni ex lege.

Ricondotta quindi la vicenda nel perimetro di congruità che le compete, può trarsi la convinzione che la redazione dei testamenti non abbia comportato difficoltà di sorta e che, di conseguenza, l'aver richiesto il pagamento degli onorari nella misura massima prevista costituisca un comportamento del tutto improprio e deontologicamente rilevante, ai sensi dell'art. 43, canone II, C.D.F. previgente, stante la misura eccessiva e sproporzionata dei medesimi rispetto all'attività svolta. Plurime e conformi a detta valutazione sono le pronunce di questo Consiglio che si sono succedute nel tempo, fra le quali si possono richiamare la n. 152/2011 e la più recente n. 102/2017.

Anche il quarto motivo di ricorso deve pertanto ritenersi infondato.

**P.Q.M.**

visti, *ratione temporis*, gli artt. 54 del R.D. n. 1578/1933 e da 59 a 65 del R.D. n. 37/1934;

il Consiglio Nazionale Forense, ritenuta la propria competenza, respinge il ricorso.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 aprile 2018;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 27 dicembre 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria